IL CAMBIAMENTO NELLA «GOVERNANCE» DEI SERVIZI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA A SEGUITO DELLA LEGGE 107/2015



Prof.ssa Pierangela DAGNA
DIRIGENTE TECNICO MIUR
in servizio presso USR PIEMONTE

TORINO, 25/05/2017 Liceo classico D'AZEGLIO DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 66
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE
SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ, A
NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMI 180 E 181,
LETTERA C), DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015, N.
107. (17G00074)

Decreto attuativo della legge 107/2015 per quanto concerne l'inclusione scolastica

DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 66
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE
SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ, A
NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMI 180 E 181,
LETTERA C), DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015, N.
107. (17G00074)

Tra gli aspetti di significativo interesse:

- -Prestazioni e indicatori di qualità dell'inclusione (artt. 3 ss. e art. 8)
- -Gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica (art. 9)
- -Formazione specifica per tutti i docenti (art. 13)
- -Continuità didattico-educativa sull'allievo con sostegno (art. 14)

DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 66
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA
DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ, A NORMA DELL'ARTICOLO 1,
COMMI 180 E 181, LETTERA C), DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015, N.
107. (17G00074)

Prestazioni e indicatori di qualità dell'inclusione (artt. 3 ss.)

- -Valutazione del livello di inclusività di una scuola in rapporto al PTOF
- -Livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'inclusione (P.A.I.)
- -Utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione degli apprendimenti

DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 66
NORME PER LA PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE
SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ, A
NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMI 180 E 181,
LETTERA C), DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015, N.
107. (17G00074)

Art. 9 / Gruppi per l'inclusione scolastica

Art. 9 / Gruppi per l'inclusione scolastica

Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR)



Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI)

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00074)

Art. 9 / Gruppi per l'inclusione scolastica

Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) con compiti di:

- a) consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della presente legge, integrati con le finalità di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;
- b) supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT);
- c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola.

II GLIR è presieduto dal dirigente preposto all'USR o da un suo delegato. Nell'ambito del decreto di cui al comma 3 è garantita la partecipazione paritetica dei rappresentanti delle Regioni, degli


Enti locali e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo dell'inclusione scolastica.

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00074)

Art. 9 / Gruppi per l'inclusione scolastica

Per ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è istituito il **Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT)**. **II GIT** è composto da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale, due docenti per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione, nominati con decreto dell'USR.

Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT)



DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66

Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con

disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00074)

Art. 9 / Gruppi per l'inclusione scolastica

II GIT riceve dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle risorse di sostegno didattico, le verifica e formula la relativa proposta all'USR.

Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, il GIT è integrato:

- a) dalle associazioni rappresentative delle persone con disabilità nel campo dell'inclusione scolastica;
- b) dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali.

disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00074)

Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00074)

E' prevista nell'ambito del PNFD – piano nazionale formazione dei docenti, una formazione specifica per tutti i docenti in servizio, quindi non solo i docenti si sostegno, sui temi della disabilità che le singole II.SS. avranno cura di programmare in rapporto al PTOF

disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00074)

Per valorizzare le competenze professionali e garantire la piena attuazione del Piano annuale di inclusione, il dirigente scolastico propone ai docenti dell'organico dell'autonomia di svolgere anche attivita' di sostegno didattico, purché in possesso della Specializzazione.

disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00074)

Al fine di agevolare la continuita' educativa e didattica di cui al comma 1 e valutati, da parte del dirigente scolastico, l'interesse della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente e l'eventuale richiesta della famiglia, ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico possono essere proposti, non prima dell'avvio delle lezioni, ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno scolastico successivo, ferma restando la disponibilita' dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, nonche' quanto previsto dall'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107 del 2015.